

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del giorno 18/09/2020

Il giorno 18 Settembre 2020, alle ore 10,00 si è riunito, come da convocazione prot. 550 del 16.09.2020, il Consiglio d'Amministrazione del GAL Castelli Romani e Prenestini, nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Presa d'atto Audit Prot. 530 del 03/09/2020;
4. Richiesta conversione contratto Responsabile Amministrativo Finanziario: determinazioni;
5. Richiesta proroga domanda di sostegno 94250174912 Comune di Rocca di Cave, prot. 518 del 31/08/2020.

Sono presenti: il Presidente Stefano Bertuzzi e i Consiglieri Lino Sabelli, Valerio Galeotti, Stefano Asaro e Antonio Mercuri.

È presente il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio che assume la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita e introduce la trattazione dell'odg.

Punto 1 odg - Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Punto 2 odg – Comunicazioni del Presidente

Non essendoci comunicazioni il Presidente introduce la trattazione dell'odg.

Punto 3 odg - Presa d'atto audit prot- 530 del 3.09.2020

Il Presidente comunica che la trattazione del punto in oggetto verrà trattata nel punto successivo.

Punto 4 odg - Richiesta conversione contratto Responsabile amministrativo finanziario: determinazioni;

Premesso che:

in data 06/11/2019 veniva pubblicato l'avviso per la selezione del Responsabile Amministrativo Finanziario;

che in esito alla selezione suddetta veniva individuata la Dott.ssa Serena Magliano, quale unico candidato in possesso dei requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando in oggetto;

che gli esiti della suddetta procedura sono divenuti definitivi a seguito della mancata oppugnazione degli stessi;

che ai fini della contrattualizzazione il GAL CRMP, con nota prot. 644 del 18.12.2019, comunicava l'esito della procedura e invitava la Dott.ssa Serena Magliano a richiedere l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza ex art 53 del dlgs 165/2001 come previsto nell'avviso di selezione;

che la suddetta provvedeva a richiedere l'autorizzazione con prot. 10645 del 20/12/2019 nella quale venivano indicati l'oggetto dell'incarico, il compenso e l'impegno orario ;

che il GAL CRMP con prot. 667 del 27/12/2019 acquisiva l'autorizzazione ex art 53 del dlgs 165/2001 rilasciata alla dipendente Dott.ssa Serena Magliano dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

che in esecuzione della stessa veniva sottoscritto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa attinente le funzioni di Responsabile Amministrativo Finanziario tra il GAL CRMP e la Dott.ssa Serena Magliano;

che il GAL CRMP, in relazione agli adempimenti dell'anagrafe delle prestazioni con prot. 155 del 26/02/2020 e con prot. 471 del 13/07/2020 comunicava ad ARSIAL il regime contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa senza che alle stesse venisse opposta alcuna eccezione creando dunque il legittimo affidamento da parte dell'Associazione;

Preso atto che:

in esito dell'audit dell' ADG in data 06/04/2020 di cui al prot 524 del 02/09/2020, veniva rilevato che è stato rilasciato da ARSIAL un'autorizzazione a svolgere incarico di collaborazione occasionale in luogo della collaborazione coordinata continuativa di cui al contratto in corso;

a seguito di una verifica formale del provvedimento in oggetto si è ravvisata una incongruenza nel provvedimento stesso in quanto venivano citate richieste diverse nella premessa (in cui si fa riferimento al prot. 10645 del 20/12/2019) e nel dispositivo in cui si fa riferimento alla precedente richiesta di autorizzazione ad una collaborazione occasionale (prot. 9317/2019);

Tenuto conto che:

il GAL CRMP con prot. n. 529 del 03/09/2020 provvedeva a comunicare tal circostanza alla Dott.ssa Serena Magliano e per conoscenza ad ARSIAL invitando a rettificare l'autorizzazione de quo in relazione al regime di collaborazione coordinata e continuativa peraltro specificatamente comunicata ad ARSIAL, in relazione agli adempimenti dell'anagrafe delle prestazioni con prot. 155 del 26/02/2020 e successive;

la Dott.ssa Serena Magliano con prot. 7363 del 3/09/2020 provvedeva a richiedere la rettifica dell'autorizzazione ed in particolare del dispositivo della stessa facente riferimento alla richiesta di autorizzazione occasionale 9317/2019 in luogo della esatta richiesta 10645 del 20/12/2019 di cui ai punti precedenti;

che ARSIAL con nota prot. 7506 del 10/09/2020 nel riconoscere l'errore nella compilazione dell'autorizzazione e specificando che la suddetta è da riferirsi alla richiesta 10645 del 20/12/2019 tuttavia chiariva che la stessa è da riferirsi ad un incarico di natura occasionale;

TENUTO CONTO che la Dott.ssa Serena Magliano richiedeva la conversione ex tunc del contratto attualmente in essere in una collaborazione occasionale avente ad oggetto gli adempimenti in carico alla figura del RAF con un unico incarico occasionale mediante il compimento degli atti di competenza dello stesso nell'arco temporale di cui all'autorizzazione in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato che:

il principio di conservazione degli atti giuridici trova applicazione sia nel diritto civile che nel diritto amministrativo e consente di evitare – per quanto possibile – che un atto concluso venga caducato e posto nel nulla (*Utile per inutile non vitiatur* stabiliscono gli artt. 1419, 1420 e 1446 c.c.);

che l'art. 1424 cc prevede che *il contratto può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di forma e di sostanza, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la patologia dello stesso;*

il bando di selezione all'articolo 6 nello stabilire che il GAL si riservava di stabilire, a suo insindacabile giudizio, **modi e tempi per** l'instaurazione del rapporto, e, specificava che tipologia del contratto da

instaurare sarà di natura privatistica con possibile inquadramento in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o, se in possesso di Partita Iva, contratto di lavoro autonomo.;

Dato atto che la disposizione in oggetto, nella sua formulazione esclude il carattere perentorio della prescrizione della tipologia contrattuale indicata;

Ritenuto che, nell'ambito della propria autonomia negoziale, verificato che non vengono pregiudicati diritti dei terzi, con l'inquadramento giuridico della collaborazione occasionale possano essere raggiunti gli scopi programmati di cui al contratto originario;

All'unanimità

DELIBERA

1) Di prendere atto del Verbale di chiusura dell'audit in itinere di cui al prot. 524 del 02/09/2020 e al fine di dare riscontro allo stesso adottare le successive determinazioni;

Con riferimento all'inquadramento contrattuale, di prendere atto della richiesta della Dott.ssa Serena Magliano ns. prot. n. 544 del 14/09/2020 e in esecuzione della stessa, per le motivazioni sopra esposte, di convertire ex tunc, con efficacia originaria, e dunque dalla sottoscrizione dello stesso, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra il GAL CRMP e la dott.ssa Serena Magliano in una collaborazione occasionale di natura specialistica avente ad oggetto gli adempimenti dell'incarico di RAF senza i vincoli di subordinazione e abitualità propri della collaborazione coordinata e continuativa di cui, lasciando immutate le restanti pattuizioni contrattuali e fino alla durata dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza e nello specifico fino al 31.12.2020 ;

- Con riferimento alla documentazione di cui al Dlgs 39/2013 dare atto che la stessa è stata resa con riferimento al partecipazione alla selezione e nella richiesta di autorizzazione;

2) Di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio in riscontro alla nota ns. prot. n. 524 del 02/09/2020 al fine dare riscontro alle richiesta di rimozione delle incongruenze segnalate nella stessa.

3) Di incaricare la struttura di predisporre gli atti relativi esecutivi della presente deliberazione e comunicare al consulente del lavoro di procedere agli adempimenti fiscali in relazione alla nuovo inquadramento contrattuale nonché di predisporre gli atti relativi all'esecuzione della presente deliberazione.

Punto 5. odg Richiesta proroga domanda di sostegno 94250174912 Comune di Rocca di Cave Prot. 518 del 31/08/2020.

Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico il quale comunica al CdA che è pervenuta dal Comune di Rocca di Cave, ns. prot. 518 del 31/08/2020, una ulteriore richiesta di proroga al 30 settembre per la consegna del progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno n. 94250174912.

Il CdA richiamata la propria delibera del 17/06/2020, viste le motivazioni addotte, concede la proroga di 30 giorni al Comune di Rocca di Cave per la consegna del progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno indicata.

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 11,00, dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario Verbalizzante

Patrizia Di Fazio

F.to Il Presidente

Stefano Bertuzzi